

FONDAZIONE LUCINI-CANTÙ ONLUS
via S. Martino della Battaglia, 21
25038 Rovato (BS)
Codice fiscale 82001610177 | Partita IVA 00724560982



3. MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO | PARTE SPECIALE |

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Prima emissione	29/12/2014
Revisione	18/12/2018
Revisione	31/03/2021

Sommario

1. Parte speciale A	<i>Reati contro la PA ed il suo patrimonio; Reato di corruzione fra privati; Delitto di criminalità organizzata; Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni ed utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria</i>
2. Parte speciale B	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati; Reati in materia di violazione del diritto d'autore e delitti contro l'industria ed il commercio</i>
3. Parte speciale C	<i>Reati societari e reati tributari</i>
4. Parte speciale D	<i>Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>
5. Parte speciale E	<i>Reati ambientali</i>
6. Parte speciale F	<i>Delitti contro la personalità individuale e di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare; Delitti di razzismo e xenofobia</i>

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PA ED IL SUO PATRIMONIO; REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI; DELITTO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA; DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ DI AUTORICICLAGGIO E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione, nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza ed i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

A.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito sono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-octies e 25-decies del Decreto.

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

Peculato (art. 314 co. 1 CP) La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Ai fini del D.lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 CP) La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini del D.lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis CP). Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter CP). Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o

l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato è a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

Concussione (art. 317 CP)¹. Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 CP)². Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 CP). Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Istigazione alla corruzione (art. 322 CP)³. Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 CP). Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater CP)⁴. La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 CP)⁵. Le disposizioni degli artt. 318 e 319 CP si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, CP). Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

¹ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in vigore dal 28 novembre 2012.

² Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

³ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁴ Reato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

⁵ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis CP). Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter CP). Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis CP) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (art. 323 CP) La norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei

casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Ai fini del D.lgs. 231/2001, tale fattispecie è rilevante quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Traffico di influenze illecite (346-bis CP) La norma punisce chiunque (fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri) sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale, con un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti indicati dall'art. 322 bis CP, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis CP, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La norma punisce altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis CP in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 CP) La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali. Il contratto di fornitura può essere concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898) La norma punisce, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La pena è aumentata quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Reato di corruzione tra privati (art. 25-ter del Decreto)

Corruzione fra privati (art. 2635 CC così come modificato dal D.Lgs. n. 38/2017). Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a: 1) amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà; 2) chi esercita funzioni direttive (diverse da quelle proprie dei soggetti citati) il quale, anche per interposta persona, sollecita o riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; 3) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis CC aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017). Il reato è presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 nell'ipotesi in cui taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi

svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

Associazione a delinquere (art. 416 CP). La norma punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis CP). La norma punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni dell'art. 416-bis CP si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter CP). La norma punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 CP). Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990). La norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di Ricettazione, Riciclaggio o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

Ricettazione (art. 648 CP). Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis CP). La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità. Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni etc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP). Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'aver una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzo di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 CP) aggiunto dalla legge 15 dicembre 2014, n°1861 ed entrata in vigore in data 1 gennaio 2015). La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP). Il reato si configura allorquando taluno, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere⁶, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Traffico di organi prelevati da persona vivente (la legge 11 dicembre 2016, n. 236 entrata in vigore il 7 gennaio 2017 ha inserito nel codice penale l'art. 601-bis)

In seguito alla modifica dell'art 416 comma 6 CP, la norma prevede che il traffico di organi realizzato in forma associativa; ovvero l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi, può essere imputato ad un ente collettivo, ai sensi del D.Lgs. 231. L'art. 24-ter prevede la possibilità di ritenere responsabile un ente collettivo in relazione ai "delitti di criminalità organizzata". Si prevede a carico dell'ente una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

A.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione di reato

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, ai reati di criminalità organizzata, al reato di corruzione tra privati, ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, nonché alle altre fattispecie di reato indicate sono riconducibili a molteplici e diversificate fasi relative all'attività della Fondazione.

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate nella presente Parte Speciale. I presidi compendiali in questa sezione del Modello pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

Gestione del processo di accreditamento

La gestione del processo di accreditamento potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione trasmettesse documentazione falsa o dati non esatti alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un interesse o vantaggio per la medesima in assenza dei presupposti.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (autorizzazioni, attività ispettive, etc.)

Le gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, la gestione delle attività inerenti il rilascio di autorizzazioni/gestione verifica delle verifiche ispettive, potrebbero presentare profili di rischio

⁶ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione trasmettesse documentazione falsa o dati non esatti alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un interesse o vantaggio per la stessa in assenza dei presupposti. L'attività di gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio dello stesso. La gestione dei rapporti con la PA, con particolare riferimento agli adempimenti amministrativi, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità ad un consulente che vanta relazioni esistenti con l'ente pubblico deputato alla gestione della pratica, come prezzo della propria mediazione illecita.

Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della medesima. La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di traffico di influenze illecite nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità ad un legale o consulente che vanta relazioni esistenti con l'Autorità giudiziaria, come prezzo della propria mediazione illecita.

Gestione del contenzioso

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali), in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Fondazione in processi, in assenza dei presupposti. L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare inoltre profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto del proprio ufficio qualora ad esempio la Fondazione cedesse denaro ad un giudice al fine di compensarlo per il favorevole esito di un processo.

Gestione degli Ospiti e delle liste di attesa

L'attività di gestione degli Ospiti e, segnatamente, la valutazione degli Ospiti e la compilazione della Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza (di seguito anche "SOSIA") potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione effettuasse una valutazione dell'Ospite volta all'attribuzione di una diversa classe SOSIA di appartenenza, al fine di ottenere un contributo maggiore di quello dovuto. Inoltre, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione dichiarasse la presenza di un Ospite, in realtà assente o già dimesso al fine di al fine di ottenere un contributo maggiore di quello dovuto. L'attività di gestione degli Ospiti e, segnatamente, la tenuta della lista di attesa limitatamente ai posti autorizzati non convenzionati (c.d. posti solventi), potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione favorisse l'ammissione di un soggetto indicato o gradito ad un Pubblico Ufficiale, in assenza dei presupposti, al fine di ottenere un vantaggio per la stessa. Tale attività potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione alla commissione del reato di corruzione tra privati, nell'ipotesi in cui un soggetto privato, a seguito di attività di corruzione verso i soggetti apicali o sottoposti della Fondazione, ottenesse l'ammissione dell'Ospite in assenza dei presupposti per l'ammissione stessa.

Gestione del personale (assunzioni e rimborsi spese)

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi in cui ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione scegliesse un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale o da privati, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa. La predetta attività potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione assumesse una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a una controparte privata, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità della controparte. L'attività di determinazione delle retribuzioni, maggiorazioni ed integrazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione accordasse una retribuzione maggiore o una integrazione non dovuta ad un soggetto vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa. L'attività di determinazione delle retribuzioni, maggiorazioni ed integrazioni potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione alla commissione del reato di corruzione tra privati. L'attività di gestione delle note spese e delle richieste dei relativi rimborsi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione presentasse richieste di rimborsi per spese fittizie e/o per importi superiori a quelli dovuti per costituire provviste finanziarie da utilizzare a fini corruttivi. La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione inducesse in errore i funzionari dell'INPS facendo apparire un fittizio rapporto di lavoro subordinato ovvero facesse fittiziamente figurare fra il personale assunto dalla Fondazione soggetti appartenenti alle categorie c.d. protette.

Gestione degli acquisti di beni e servizi

L'attività di gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione/corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi, oppure, nel caso fossero conclusi rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati dall'ente pubblico o da una controparte privata, in assenza dei presupposti, ed al fine di ottenere un indebito vantaggio. L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata qualora un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione stipulasse, ovvero, favorisse la stipula di contratti di fornitura in tutto o in parte fittizi o a prezzi superiori a quelli di mercato con soggetti/società riconducibili ad esponenti di un'associazione a delinquere, anche di stampo mafioso, nell'interesse o al fine di ottenere un indebito vantaggio per la stessa. L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce proveniente da illecito. L'attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Fondazione, al fine di ottenere un vantaggio concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da un ente pubblico.

Gestione della farmacia (farmaci scaduti e/o sostanze stupefacenti/ psicotrope)

L'attività di gestione della farmacia potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di truffa ai danni dello Stato, nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione acquistasse farmaci da rivendere illegalmente. Inoltre, l'attività di gestione della farmacia potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati criminalità organizzata nel caso in cui, ad esempio, tre o più persone della Fondazione immettessero illegalmente sul mercato sostanze stupefacenti destinate alla cura degli Ospiti della Fondazione. La non corretta gestione dei farmaci scaduti e/o non più utilizzabili potrebbe inoltre presentare

profili di rischio in relazione ai reati ambientali ad oggi inseriti nel D.Lgs. 231/01 nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione non smaltisse correttamente tali rifiuti e/o operasse una miscelazione non autorizzata di rifiuti al fine di operare un risparmio di costi a favore della Fondazione, come meglio specificato nella parte speciale E, relativa ai reati ambientali.

Gestione dei flussi finanziari e della cassa di denaro in contante

L'attività di gestione dei flussi finanziari provenienti dalla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di malversazione a danno dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non procedesse all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. L'attività di gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione utilizzasse le risorse finanziarie per commettere azioni corruttive. L'attività di gestione dei flussi in entrata e, segnatamente, dei pagamenti in contanti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione accettasse denaro proveniente da attività illecita. L'attività di gestione della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

Gestione delle donazioni da terzi, anche privati sponsorizzazioni e liberalità

L'attività di gestione delle donazioni provenienti da terzi, anche da privati potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione accettasse denaro proveniente da attività illecita. L'attività di gestione delle sponsorizzazioni effettuate a funzionari della PA potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione qualora tale attività sia stata fatta esclusivamente per ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

Con particolare riferimento al delitto di autoriciclaggio, si evidenzia come lo stesso presupponga la previa commissione di un delitto non colposo. Il relativo rischio, pertanto, può essere individuato in tutte quelle aree già mappate come "sensibili" (con riferimento a delitti non colposi di cui agli artt. 24 - 26 del D.lgs. 231/2001) e che hanno permesso la costituzione di una provvista illecita da impiegare, sostituire o trasferire con modalità concretamente idonee ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

A.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 1) l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Fondazione; 2) il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato indicate nella presente Parte Speciale. I principi comportamentali trovano specificazioni in ciascuna delle fasi dell'attività della Fondazione.

Gestione del processo di accreditamento e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate e che sia corretta, completa, chiara, veritiera e rappresentativa dei fatti indicati;
- 2) nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulente del lavoro, commercialista, etc.), garantire che la

selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “Gestione degli acquisti di beni e servizi” della presente Parte Speciale;

3) prima dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Legale Rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

1) presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l’esibizione di documenti veri;

2) tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest’ultima in errori di valutazione nel corso dell’analisi delle richieste di mantenimento di accreditamento con la Regione Lombardia, di finanziamento alla PA, di autorizzazioni con la PA, rendicontazioni e simili.

Con particolare riferimento alla gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione è fatto obbligo di:

1) assicurare che agli incontri partecipino almeno due risorse della Fondazione;

2) assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;

3) assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso l’invio dei documenti ufficiali /redazione di un memorandum interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da trasmettere tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Fondazione presente al momento dell’ispezione e l’attività svolta.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

1) intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un’altra persona e senza garantire la tracciabilità dei comportamenti / documenti, come sopra specificato;

2) effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di docenza o altro) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi ultimi vicini;

3) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità.

Gestione del contenzioso

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto divieto di:

1) effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente Parte Speciale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

2) adottare comportamenti contrari alle leggi ed al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari ed i periti d’ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;

3) adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d’ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell’interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;

4) rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva alienando beni propri o altrui in maniera simulata o compiendo altri atti fraudolenti.

Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l’Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è fatto obbligo di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- 1) prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- 2) esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- 3) avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno della Fondazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

L’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o, comunque, preparatori all’attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- 2) accettare, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione;
- 3) indurre il Destinatario, nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Gestione degli Ospiti e delle liste di attesa

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) garantire la tenuta corretta e trasparente della lista d’attesa, per posti c.d. solventi, da parte dei soggetti previamente identificati;
- 2) ricevere le domande di ammissione redatte su apposita modulistica fornita dalla Fondazione;
- 3) procedere ad una adeguata attività di identificazione del soggetto che presenta la domanda di ammissione, accompagnata dalla documentazione richiesta;
- 4) cancellare dalla lista di attesa i nominativi dei soggetti che chiamati dalla lista d’attesa, hanno - per qualsiasi motivo - rifiutato il ricovero nella struttura;
- 5) procedere alla valutazione dell’Ospite mediante colloqui preliminari atti ad accertare l’idoneità dell’Ospite all’inserimento nella struttura;
- 6) procedere alla classificazione della domanda e, nel caso di ammissione, alla corretta profilazione dell’Ospite attraverso la creazione di fascicolo socio - sanitario;
- 7) predisporre l’anagrafica Ospiti indicando i dati anagrafici dell’Ospite, le persone di riferimento, la classificazione per retta, la classificazione interna, la classificazione regionale (classe SOSIA), e i dati generali dello stesso;
- 8) garantire che la valutazione dell’Ospite volta all’attribuzione della classe SOSIA di appartenenza avvenga nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza;
- 9) garantire la corretta redazione e la conservazione del Fascicolo Socio Sanitario;
- 10) garantire la chiusura del Fascicolo Socio Sanitario in caso di dimissioni - per qualunque causa - dell’Ospite, la relativa comunicazione agli enti preposti e l’archiviazione della relativa pratica.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) tenere comportamenti che tendano ad alterare la corretta tenuta della lista di attesa della Fondazione;

- 2) attribuire all'Ospite una diversa classe SOSIA di appartenenza, al fine di ottenere una retribuzione maggiore di quella dovuta;
- 3) alterare o manomettere i contenuti del Fascicolo Socio Sanitario;
- 4) duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o per le quali non è previsto il rimborso.

Gestione del personale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Fondazione;
- 2) effettuare attività di selezione atta a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica ed attitudinale;
- 3) garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione;
- 4) verificare che, con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi:
- 5) siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato;
- 6) in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- 7) assicurare che all'interno della Fondazione ci siano condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato;
- 8) assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- 9) garantire la tracciabilità dell'iter di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) operare secondo logiche di favoritismo;
- 2) assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- 3) assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, etc.)/terzi che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione;
- 4) promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici / terzi quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Fondazione e non rispetti il principio della meritocrazia.

Con particolare riferimento alla gestione delle note spese, ai Destinatari è fatto obbligo di:

- 1) verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- 2) controllare la completezza dei dati procedendo all'inserimento in contabilità ed al successivo pagamento.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) emettere note per spese inesistenti;
- 2) effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi;
 - non siano esposti in nota.

Gestione degli acquisti di beni e servizi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale attraverso, documenti informativi riguardanti l'azienda e l'attività svolta, nonché la regolarità contributiva ed ogni altra informazione utile;

- 2) in relazione ai fornitori di servizi, valutare le competenze nell'ambito professionale richiesto, il costo della collaborazione e la conoscenza e condivisione del metodo di lavoro e/o le referenze maturate dallo stesso;
- 3) procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di almeno tre preventivi⁷, ove possibile;
- 4) garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la raccolta della documentazione del fornitore;
- 5) verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste (ad autorizzazione per il trasporto, smaltimento rifiuti speciali, etc.)
- 6) stipulare con il fornitore apposito contratto che indichi puntualmente l'oggetto dell'attività svolta, i compiti, le responsabilità, la durata e il corrispettivo pattuito e che il fornitore interessato dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione, fermo restando che la non veridicità delle suddette dichiarazioni costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 CC;
- 7) effettuare le disposizioni di pagamento della Fondazione a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- 8) verificare regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra fornitore del bene o del servizio e controparte che ha ricevuto il pagamento;
- 9) garantire la tracciabilità dell'iter di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) fare uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione);
- 2) fare uso di fatture per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile;
- 3) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- 4) creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- 5) effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Gestione dei farmaci e delle sostanze psicotropiche

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, è fatto obbligo di:

- 1) procedere alla registrazione della merce in entrata su supporto informatico/cartaceo al momento della consegna da parte del fornitore esterno;
- 2) conservare i predetti medicinali/sostanze psicotropiche in appositi locali o armadio chiusi a chiave;
- 3) provvedere allo scarico dei farmaci utilizzati attraverso il supporto informatico/ cartaceo;
- 4) periodicamente verificare i quantitativi formalizzati nel registro cartaceo, nonché le scadenze dei farmaci presenti, provvedendo allo smaltimento di quelli scaduti, secondo le modalità previste dalla normativa.

Con particolare riferimento ai farmaci psicotropici, oltre a soddisfare quanto sopra, i Destinatari devono garantire la tracciabilità della movimentazione dei predetti farmaci, attraverso la compilazione dell'apposito registro in osservanza dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza.

Gestione dei flussi finanziari (comprese le donazioni da terzi, anche da privati)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

⁷ In relazione a particolari caratteristiche tecniche o di mercato del bene o del servizio da acquisire, si può derogare dalla richiesta dei tre preventivi.

- 1) assicurare che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposito incarico;
- 2) assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- 3) limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento;
- 4) assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Fondazione, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni), siano adeguatamente documentate ed autorizzate dai soggetti idonei.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) effettuare pagamenti in contanti ad eccezione di quelli di modico importo o con mezzi non tracciabili;
- 2) accettare / effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per operazioni oggettivamente inesistenti (in tutto o in parte) o per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi da quelli indicati nella documentazione contabile;
- 3) effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

A.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 24-ter, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati), 25-octies e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Fondazione.

La Direzione generale deve provvedere ad inviare, quanto necessario, all'Organismo di Vigilanza documentazione rilevante ai fini della trattazione dei reati di cui sopra.

A.5 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. La presente Parte Speciale richiama ed integra quanto già disciplinato nella documentazione implementata in accordo al Regolamento Europeo in materia di privacy numero 679/16 (c.d. GDPR) e nel disciplinare aziendale. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello; supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

B.1 Fattispecie di reato

Per completezza espositiva, di seguito sono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter CP). La norma tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. "Sistema informatico" è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione. La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'hardware che del software. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater CP). La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies CP). La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis CP). La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter CP). La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater CP). La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies CP). La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater CP). La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies CP). La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento. Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Documenti informatici (art. 491-bis CP). La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico. Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies CP). La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11-bis Legge 133/2019) La norma punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto). Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633). Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633). La norma in esame punisce chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633). Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro. Nello specifico sono sanzionate: l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra; la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore; l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del

pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche. Il secondo comma della norma in esame invece punisce: l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa⁸; la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo. Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633). La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per: i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633). La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Per completezza, di seguito sono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis 1 del Decreto anche se astrattamente non applicabili ai processi della Fondazione.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 CP)

Vi incorre chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis CP)

Vi incorre chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 CP)

Vi incorre chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

⁸ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 CP)

Vi incorre chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 CP)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 CP)

Vi incorre chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter CP)

Vi incorre chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 CP

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

Vi incorre chiunque: contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, al fine di trarne profitto introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

B.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le principali aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati informatici, al trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a:

Gestione della sicurezza informatica

L'attività di gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria⁹, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti. L'attività di installazione dei software protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore. Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate nella presente Parte Speciale. I presidi compendati in questa sezione del Modello pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

B.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 1) l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico e nel "Documento Programmatico per la sicurezza"; 2) il divieto di porre in essere comportamenti o

⁹ Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo computer e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (DPR 600/1973); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione dei sistemi informativi

In ordine a tale gestione, si applicano le seguenti misure:

- 1) i server applicativi centralizzati devono essere ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- 2) l'accesso ai suddetti locali deve essere riservato al solo personale autorizzato;
- 3) l'accesso logico ai sistemi informativi deve essere protetto da user id e password utente aggiornata periodicamente, in base al dettato normativo;
- 4) le credenziali di accesso ai sistemi informatici devono essere prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente deve disporre di user id e password personale;
- 5) la rete deve essere protetta da firewalls e da software antivirus/antispam, ripetutamente aggiornati;
- 6) i backup dei dati residenti sui server devono essere salvati con frequenza definite ed i supporti adeguatamente conservati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi è fatto obbligo di:

- 1) utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- 2) custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Fondazione, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- 3) aggiornare trimestralmente le password;
- 4) garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- 5) assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Fondazione per finalità diverse da quelle lavorative;
- 2) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- 3) accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- 4) procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- 5) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- 6) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- 7) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- 8) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;

- 9) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- 10) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- 11) installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o non autorizzati dalla Fondazione;
- 12) fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- 13) fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- 14) fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per le attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) del DL 105/2019 come convertito dalla L. 133/2019, al fine di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento;
- 14) omettere di comunicare entro i termini prescritti i dati, informazioni o elementi di fatto di cui alla normativa di riferimento.

Installazione di software protetti.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Fondazione anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Oltre le regole suindicate, la Fondazione:

- 1) adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Fondazione, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 2) assicura che l'estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti apicali e sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Fondazione, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- 2) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione, al fine di trarne profitto, beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- 3) diffondere, tramite reti telematiche, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- 4) duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o, comunque, per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

B.5 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello; supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

C.1 Fattispecie di reato

Per completezza espositiva, di seguito sono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del Decreto.

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 CC). La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis CC). Si tratta dei fatti di cui all'articolo 2621 CC (puniti con una pena ridotta rispetto a quanto previsto per il reato di false comunicazioni sociali), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 CC riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹⁰. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 CC). La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Alle società sopra indicate sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione

¹⁰ I limiti di cui all'art. 1 co. 2 del RD 267/1942 riguardano il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000; c) debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 CC). Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali¹¹. Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC). Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 CC). Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva. La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC). Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC). Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC). Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno. Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 CC, primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 CC). Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC). Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle

¹¹ Così come modificato dall'art. 37 comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'art 29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.

somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC). Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, è realizzato per favorire interessi di parte e non dell'organizzazione.

Aggiotaggio (art. 2637 CC). La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC). Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza. Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000) Il reato si compie per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La fattispecie è attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro (co. 2-bis).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000) La norma punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad un milione cinquecentomila euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a trentamila euro. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di

annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) Il reato punisce chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si precisa che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. La fattispecie è attenuata se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a centomila euro (co. 2 bis).

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000) Il reato si realizza per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000) La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro. La fattispecie è aggravata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a duecentomila euro.

Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/200) La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al capoverso precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal primo capoverso. Si precisa che, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/200)

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. La norma punisce altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini delle disposizioni sopra previste non si

considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Come per la precedente ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/200) La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è aumentata se non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. Come per le precedenti ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

C.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione dei reati

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati societari e tributari sono riconducibili a:

- 1) gestione della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;
- 2) gestione dei cespiti;
- 3) gestione delle attività assembleari;
- 4) gestione del personale;
- 5) gestione degli acquisti di beni e servizi;
- 6) gestione della farmacia;
- 7) gestione dei flussi finanziari;
- 8) gestione del contenzioso;
- 9) gestione delle sponsorizzazioni.

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate nella presente Parte Speciale. I presidi compendiali in questa sezione del Modello (o in altra ivi espressamente richiamata) pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

Con riferimento alle modalità esemplificative di commissione delle fattispecie tributarie, si precisa che sono state indicate anche le c.d. attività preparatorie rispetto al momento consumativo del reato tributario che si realizza al momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

Predisposizione delle situazioni economico-finanziarie e del bilancio

Le attività connesse alla predisposizione delle situazioni economico-finanziarie potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili. La gestione della contabilità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili nell'ipotesi in cui, ad esempio, il legale rappresentante della Fondazione, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, occultasse o distruggesse i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, così da non consentire alle autorità fiscali la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari della Fondazione stessa.

Gestione dei cespiti

La gestione dei cespiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale alienasse simulatamente o sotto-costo i cespiti al fine di rendere in tutto od in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva.

Gestione del personale

L'attività di gestione del personale, con particolare riferimento al rimborso delle note spese potrebbe presentare ad esempio profili di rischio per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, fossero emesse note a fronte di spese inesistenti (in tutto o in parte) e, conseguentemente, il rappresentante legale della Fondazione indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi. La gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, si utilizzassero cedolini e note spese riferiti a soggetti inesistenti o indicanti somme superiori rispetto a quelle reali e, conseguentemente, il rappresentante legale della Fondazione indicasse nella dichiarazione fiscale elementi passivi fittizi.

Gestione degli acquisti di beni e servizi

L'attività di gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni IRES/IRPEF o IVA - al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi - fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente inesistenti poiché mai avvenute o con indicazione di importi superiori rispetto al reale valore (c.d. sovrapproduzione). L'attività di gestione dei fornitori di beni e servizi (inclusi i consulenti) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero annotate nei registri e successivamente indicate nelle dichiarazioni fiscali - al fine di evadere le imposte - fatture o altri documenti per operazioni realmente avvenute, ma fra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione contabile e che di fatto hanno erogato la prestazione (c.d. operazioni soggettivamente inesistenti).

Gestione della farmacia

L'attività connessa alla gestione dei farmaci e al loro smaltimento potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte, fosse possibile ricevere fatture per servizi non resi (in tutto o in parte) oppure in caso di uso di fatture i cui servizi sono resi fra soggetti diversi rispetto a quelli che risultano dalla documentazione contabile e, conseguentemente, il rappresentante legale indicasse nella dichiarazione relativa a dette imposte elementi passivi fittizi.

Gestione dei flussi finanziari

La gestione dei flussi finanziari potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di rendere in tutto od in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva il rappresentante legale effettuasse operazioni di azzeramento del saldo attivo del conto corrente bancario mediante prelievo o richiesta di rilascio di assegni circolari.

Gestione del contenzioso

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato tributario di emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione non procedesse in via giudiziaria al recupero del credito in quanto la prestazione alla base era un'operazione oggettivamente inesistente.

Gestione delle sponsorizzazioni

L'attività di gestione delle sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in ordine alla configurazione del reato tributario di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile annotare nei registri e successivamente indicare nelle dichiarazioni ires/irpef o iva - al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto

e l'imposta sui redditi - documenti attinenti a sponsorizzazioni non effettuate in tutto o in parte o il cui valore sia palesemente abnorme rispetto al valore di mercato.

C.3 Principi di comportamento

Predisposizione delle situazioni economico-finanziarie e del Bilancio

Il processo di predisposizione delle situazioni economiche - finanziarie e del Bilancio è affidato al Direttore Generale in collaborazione con il Presidente, il Responsabile Amministrativo ed il Revisore Unico. Il processo è sottoposto al controllo costante da parte del Revisore dei Conti, il quale si attiene ai medesimi principi di comportamento di seguito riportati.

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- 1) l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- 2) il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecis del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. innanzi richiamate.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, è fatto obbligo di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- 2) osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- 3) procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- 4) assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- 5) gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni ed altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- 6) improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- 7) gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- 8) effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestiva e con le modalità ritenute più idonee, ove richiesto;
- 9) assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi;

- 2) occultare o distruggere (in tutto o in parte) le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- 3) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;
- 4) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- 5) alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- 6) presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- 7) occultare o distruggere i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Gestione dei cespiti

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) in caso di vendita, procedere alla compilazione della corretta modulistica autorizzativa indicante almeno la matricola del cespite, il motivo della cessione, il valore netto contabile e quello di realizzo, oltre al costo storico;
- 2) inviare la predetta documentazione alla Direzione al fine di ottenerne l'autorizzazione;
- 3) emettere regolare documento di trasporto con specifica indicazione della causale;
- 4) emettere regolare fattura di vendita;
- 5) in caso di vendita di attrezzature, impianti, macchine che possono essere riutilizzate, corredare il bene da alienare con le attestazioni di conformità alle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le disposizioni di volta in volta vigenti;
- 6) in caso di vendita/rottamazione di materiale informatico come, ad esempio, pc, tablet, etc., rimuovere dati e, in ogni caso provvedere ad adottare idonei provvedimenti volti a prevenire accessi non consentiti a dati personali;
- 7) in caso di rottamazione di beni diversi da quelli di cui ai precedenti punti, affidare il cespite a terzi soggetti autorizzati ai sensi delle vigenti leggi sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi dimostrando, in tal caso, la distruzione dei beni mediante il formulario di identificazione;
- 8) inviare tutta la documentazione predisposta al Revisore per le verifiche necessarie e per la corretta gestione contabile dell'operazione;
- 9) archiviare tutta la documentazione dalle figure coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) acquistare simulatamente o con sovrapprezzo i cespiti;
- 2) alienare simulatamente o sotto-costo i cespiti al fine di rendere in tutto od in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva.

Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari e alle operazioni sul capitale, i soggetti coinvolti dovranno assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione etc.) i soggetti coinvolti dovranno assicurare: che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

La funzione delegata è tenuta, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- 1) descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- 2) caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- 3) struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- 4) modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari coinvolti;
- 5) impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- 6) valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Fondazione dell'operazione da deliberare da parte del Presidente.

Nell'ambito dei comportamenti, è fatto divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con riferimento, invece, alla aree di seguito indicate:

- gestione del personale;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione della farmacia;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione del contenzioso;
- gestione delle sponsorizzazioni.

Si rinvia alle rispettive sezioni della Parte Speciale A del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

C.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- 1) eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- 2) ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- 3) ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

La Direzione Generale deve provvedere ad inviare, ove necessario, all'Organismo di Vigilanza la documentazione relativa a:

- 1) mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) variazioni al sistema delle deleghe e delle procure;
- 3) altre informazioni ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

C.5 Sistema

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del presente Modello (Cap. 5). Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di Soggetti Terzi (ovvero i Collaboratori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, i Consulenti, nonché i Fornitori coinvolti anche di fatto nelle attività della Società considerate a rischio) "destinatari" del Modello, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello e di supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito sono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 CP). Vi incorre chiunque cagioni per colpa¹² la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, CP). Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima. La lesione personale è grave (art. 583 CP) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è gravissima (art. 583 CP) se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

D.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono riconducibili alla gestione del sistema di prevenzione e protezione. Le attività connesse alla gestione del sistema di prevenzione e protezione potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse ad un lavoratore una grave lesione personale colposa. La gestione dei contratti di appalto, d'opera e di somministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti le attività di natura organizzativa (quali appunto la gestione degli appalti) cagionasse una lesione ad un lavoratore.

Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate nella presente Parte Speciale. I presidi compendiatari in questa sezione del Modello pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

¹² Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

D.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono: 1) l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico; 2) il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 s.m.i innanzi richiamate.

Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Al momento della stesura dell'attuale edizione del Modello organizzativo, la Fondazione ha assunto specifiche misure precauzionali per far fronte all'emergenza sanitaria sorta a seguito della diffusione in Italia e nel mondo del virus SARS-CoV-2. La Fondazione, infatti, ha:

- avviato un processo di monitoraggio dei decreti, delle ordinanze, delle circolari e, in generale, dei documenti che nel corso del tempo sono stati emessi dalle autorità competenti (Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Circolari e Ordinanze del Ministero della Salute, Circolari del Ministero dell'Interno, Ordinanze regionali, ecc.);

- “tradotto” tali disposizioni ufficiali in comunicazioni interne;

- affidato la verifica circa l'attuazione delle disposizioni interne di cui sopra a soggetti incaricati.

Tali disposizioni hanno permesso, da un lato, di assicurare la corretta informazione delle risorse della Fondazione e, dall'altro, di dare concreta attuazione alle misure richieste dalle autorità. In considerazione della citata emergenza sanitaria, la Fondazione inoltre ha:

- istituito il comitato aziendale per la gestione della citata emergenza sanitaria;

- aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi rispetto il rischio biologico da virus SARS-CoV-2;

- adottato un protocollo di prevenzione e protezione del rischio biologico;

- adottato disposizioni e indicazioni operative relative alla prevenzione della diffusione e /o gestione di SARS-CoV2 quali ad esempio il divieto di accesso ai visitatori/terzi, la limitazione del sovraffollamento, l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio, la gestione degli ospiti con sintomi simili influenzali sospetti Covid-19, il trattamento della salma per la quale non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19, le precauzioni per gli operatori socio-sanitari;

- assicurato periodiche opere di igienizzazione e sanificazione dei locali;

- adottato e potenziato tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, guanti, calzari etc.); volti a proteggere dal rischio di infezione;

- adottato procedure per la pulizia personale, la vestizione e la svestizione degli operatori sanitari;

- adottato procedure per lo smaltimento degli aghi dei taglienti, dei rifiuti, dei campioni biologici, dell'ambiente, della biancheria;

- adottato misure di informazione agli operatori, degenti e famigliari, mediante la creazione e l'affissione di materiale informativo;

- adottato specifiche misure per l'ingresso in struttura di imprese esterne (triage);

- adottato specifica check list per strutture socio-sanitarie residenziali.

La Fondazione ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La Fondazione ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: 1) il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile; 2) il Medico Competente; 3) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 4) i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso).

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, è fatto obbligo di operare nel rispetto del Codice Etico, delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- 1) la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- 2) un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Fondazione e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Fondazione;
- 3) la prevenzione di infortuni e malattie, e la corretta gestione delle emergenze;
- 4) l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- 5) l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Fondazione, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- 1) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- 2) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- 3) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- 6) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- 7) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Fondazione al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- 2) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Codice Etico, del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli.

Individuazione dei responsabili ed identificazione dei poteri:

1) i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene sono quelli già individuati e formalizzati all'interno del documento DVR, cui si rinvia;

2) i soggetti di cui sopra eseguono e verificano le attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro della Fondazione secondo le procedure definite all'interno del DVR.

Per quanto attiene alla definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi, il Datore di Lavoro, con il supporto delle figure previste dall'Organigramma della sicurezza, di cui al DVR, deve:

1) definire gli obiettivi ed i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;

2) effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi esistenti; la valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche. Si rimanda integralmente a quanto previsto dal DVR e relativi allegati.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

1) mutamenti organizzativi o nuove disposizioni;

2) nuove disposizioni di legge;

3) qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

4) a seguito di infortuni significativi.

In merito alla formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti, fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede, con il supporto delle figure previste dall'Organigramma della sicurezza, a:

1) organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento continui ai lavoratori;

2) organizzare ed erogare programmi di formazione specifici;

3) valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta, che di quelli della Fondazione;

4) comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Fondazione, definite nel presente Modello.

Relativamente alla sorveglianza sanitaria, è responsabilità del Datore di Lavoro monitorarne lo svolgimento da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge. È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti da norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze. I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato - tutta la documentazione all'uopo necessaria.

In merito alla gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, al Datore di Lavoro è fatto obbligo di:

1) rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A nella sezione inerente la "Selezione e gestione di fornitori di beni e servizi, incluse le consulenze e le pratiche assicurative";

2) valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Fondazione;

3) verificare l'idoneità tecnico-professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

4) fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano e misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- 5) elaborare un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) finalizzato a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto ed a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- 6) garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- 7) formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria - ai sensi della normativa di riferimento - al momento dell'ingresso degli appaltatori nei locali della Fondazione.

D.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Il datore di lavoro, con il supporto del Direttore generale, deve provvedere ad inviare, all'Organismo di Vigilanza un report con:

- 1) le statistiche relative agli incidenti verificatisi, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;
- 2) ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del relativo Documento di Valutazione dei Rischi;
- 3) l'elenco degli investimenti previsti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame;
- 4) i cambiamenti al sistema delle deleghe e delle procure;
- 5) verbali delle riunioni del RSPP e riunioni periodiche;
- 6) piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- 7) visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti.

D.5 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE E

REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello e di supportare l'Organismo di Vigilanza ed i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito sono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis CP). La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater CP). La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies CP). La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater CP).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies CP). La norma punisce - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies CP). È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 CP è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis CP. La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis CP è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis CP ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis CP). La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e

chiunque - fuori dai casi consentiti - distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 727-bis CP). La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (D.Lgs. 152/2006, art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13). La norma punisce chiunque, al di fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione; chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del del D.Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del del D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1; chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. La norma punisce, altresì, lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 452-quaterdecies del codice penale)¹³. La norma punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006; chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi; chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti; chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (D.Lgs. 152/2006, art. 257 co. 1 e 2). La norma punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.Lgs. 152/2006; chiunque omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D.Lgs. 152/2006. La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose. La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258 co. 4). La norma punisce chi predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla

¹³ Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies CP denominato ancora "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259 co. 1). La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del codice penale). La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, co. 6, 7 e 8). La norma punisce: chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi; colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279 co. 5). La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio animali e vegetali in via di estinzione o di animali selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica (art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992). La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Commercio animali e vegetali (art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992). La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Falsificazione o alterazione di certificati e licenze per l'importazione (art. 3-bis, L. 150/1992). La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Detenzione animali (art. 6, co. 4, L. 150/1992). La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. 549/1993, art. 3 co. 6). Il reato punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/2007, art. 8 co. 1 e 2). Il reato punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/2007, art. 9 co. 1 e 2). Il reato punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Nonostante non siano inclusi nel suddetto catalogo dei reati-presupposto, la Fondazione ha deciso di includere volontariamente nel Modello anche i seguenti illeciti.

Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce: chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata; chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita. La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

Divieto di abbandono (art. 192 D.lgs. 152/2006)

La norma punisce l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Le ipotesi sotto indicate sono invece state prese in considerazione in quanto fattispecie contigue rispetto a quelle contenute nell'art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 e comunque rilevanti per l'attività della Società.

Omessa bonifica (art. 452-terdecies CP)

La norma punisce chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di una autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Reato di violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica (art. 13 D.lgs. 36/2003)

La norma punisce la violazione dei limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica.

Abbandono di rifiuti (art. 255, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

E.2 Principali aree di rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati ambientali sono riconducibili principalmente all'attività di gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti. Le attività connesse allo smaltimento di rifiuti potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione conferisse l'incarico di smaltimento a soggetti non muniti delle autorizzazioni richieste dalla normativa di riferimento. Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate nella presente Parte Speciale. I presidi compendati in questa sezione del Modello pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

E.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico e il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione delle attività ad impatto ambientale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) operare nel rispetto del Codice Etico della Fondazione;
- 2) essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- 3) identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione, al fine di definire le corrette modalità di smaltimento secondo le previsioni di legge;
- 4) provvedere al corretto stoccaggio dei rifiuti negli appositi contenitori, in funzione delle loro caratteristiche e della classificazione;
- 5) ottenere le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- 6) stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni;
- 7) aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa.

In caso di attività gestite da fornitori terzi, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) assicurare che i fornitori siano sottoposti ad un processo di qualifica preliminare alla stipula del contratto di fornitura, che preveda, tra l'altro, la verifica dei seguenti aspetti: certificazione antimafia e altra documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità; autorizzazioni di legge per la gestione delle attività oggetto del contratto; capacità tecnica e operativa a svolgere le attività oggetto del contratto;
- 2) garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Fondazione con riferimento al D.Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Fondazione ed alla normativa vigente.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- 2) utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

E.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico. Il Direttore generale deve provvedere ad inviare all'Organismo di Vigilanza un report ove necessario con l'elenco delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti richieste ed ottenute e l'elenco dei nuovi fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti con evidenza delle relative autorizzazioni.

E.5 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE F

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE. DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia.

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-quinquies, 25-duodecies e 25-tredecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello e di supportare l'Organismo di Vigilanza ed i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

F.1 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto.

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 CP)¹⁴. Vi incorre chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (art. 600-bis CP). Vi incorre chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18 ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione. Vi incorre chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Pornografia minorile (art. 600-ter CP). Vi incorre chiunque sfrutta minori degli anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio di tale materiale pornografico. Al di fuori delle due ipotesi sopra esposte chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblica il materiale pornografico di cui sopra ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater CP). Vi incorre chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18.

Pornografia virtuale (art. 600- quater1 CP). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater CP si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali¹⁵ realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies CP). Vi incorre chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

¹⁴ La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

¹⁵ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tratta di persone (art. 601 CP). Vi incorre chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Vi incorre, infine, chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 CP). Vi incorre chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 CP.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis CP). La norma punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia. Gli indici dello sfruttamento sono: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies CP). Vi incorre chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni 16. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5). La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi, la pena è aumentata. La pena è altresì aumentata se i fatti di cui al primo capoverso sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, ovvero sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Fuori dei casi sopra esposti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la

permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis CP) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato. Con particolare riferimento alle ipotesi di «particolare sfruttamento», è il comma 2 dell'art. 603-bis CP ad elencarne i relativi indici. Segnatamente, si tratta de: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare in rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori: privi del permesso di soggiorno; il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge; il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato. Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando: i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre; trattasi di minori in età non lavorativa; i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del decreto)

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis CP).

La norma fa riferimento ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3 comma 3-bis Legge 13 ottobre 1975 n. 654).

F.2 Principali aree a rischio e modalità esemplificative di commissione del reato

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare, sono riconducibili alla selezione, assunzione e gestione del personale ed alla selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione. L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. La gestione dei contratti d'appalto, d'opera o somministrazione potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno. Si precisa che tali aree a rischio potrebbero essere associate, in via indiretta o residuale, anche a fattispecie di reato "231" non espressamente indicate nella presente Parte Speciale. I presidi compendati in questa sezione del Modello pertanto, risultano utili - nel loro complesso - a prevenire anche fattispecie criminose non espressamente richiamate.

F.3 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Fondazione e il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamato.

Gestione del personale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- 2) garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- 3) verificare che i candidati cittadini di paesi terzi: siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato); in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- 4) monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno 4 mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;
- 5) monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi delle ditte appaltatrici mediante acquisizione di valida autocertificazione da parte del rispettivo Datore di lavoro.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, etc.

Nella gestione dei contratti d'appalto, d'opera e somministrazione la Fondazione deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- 1) che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;
- 2) che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- 3) che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa;
- 4) che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 CC.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- 1) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente), carichi pendenti ed ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;
- 2) procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di due offerte e, per i contratti di valore significativo, procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di almeno tre offerte;
- 3) garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione di un'apposita scheda nella quale sono esplicitate le motivazioni della scelta e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;

- 4) verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- 5) verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- 6) effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- 7) applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "Sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- 1) effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- 2) effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore;
- 3) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- 4) creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- 5) effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- 6) effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

F.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli articoli 25-quinques e dell'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale. In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, la Direzione Generale invia all'Organismo di Vigilanza un report con generalità del nuovo assunto e copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

F.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare e Sanzionatorio di cui alla Parte Generale del presente Modello. In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.